

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1882-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 18 maggio 1962*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 giugno 1962 (V. Stampato n. 3812)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Bilancio**

(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1962*

**Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie  
e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;

cancelliere capo di Pretura.

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

cancelliere e segretario di prima classe;

cancelliere e segretario di seconda classe;

vice cancelliere e vice segretario ».

**Art. 2.**

Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella I allegata alla presente legge.

**Art. 3.**

I commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte,

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

*Identico.*

**Art. 3.**

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali con più di due sezioni e delle segreterie delle Procure presso i detti Tribunali nonché delle cancellerie delle Preture di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle Procure presso i detti Tribunali sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura.

Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Al Ministero di grazia e giustizia sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità della tabella II allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella C allegata all'ordinamento approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: cinque funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

*Identico.*

*Identico.*

Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle innanzi indicate con non meno di due funzionari in pianta organica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura. Alla direzione delle stesse cancellerie delle Preture, con non meno di quattro funzionari in pianta organica, possono essere assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale di seconda classe.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Corte di appello e di segretario capo di Procura generale di Corte di appello, nove funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e dieci aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Art. 4.

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 5.

La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

1°) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

2°) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1°), che abbiano compiuto tre anni di anzianità nella qualifica.

Al concorso speciale ed allo scrutinio di cui ai numeri precedenti non possono partecipare funzionari che non abbiano prestato effettivo servizio nella carriera direttiva per almeno due anni presso uffici giudiziari.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.

Art. 6.

L'esame di concorso previsto nell'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in due prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in due distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1°) procedura civile e penale ed elementi di diritto civile e penale;

2°) risoluzione di questioni attinenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ed è diretta alla valutazione della preparazione professionale del funzionario e delle sue attitudini alle funzioni superiori.

Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196.

Art. 7.

Negli scrutini per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

**Art. 8.**

Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.

**Art. 9.**

I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella *I* allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

**Art. 10.**

Negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di Pretura sono titoli preferenziali nell'ordine:

1°) l'anzianità di servizio effettivo prestato nell'ex grado nono della carriera di concetto o nella qualifica di cancelliere o segretario di prima classe;

2°) la conseguita promozione alla qualifica di cancelliere o segretario di prima classe a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.

Le norme di cui al precedente comma si applicano agli scrutini per il conferimento delle vacanze relative agli anni 1961 e 1962.

**Art. 11.**

I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una quali-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

**Art. 8.**

*Identico.*

**Art. 9.**

*Identico.*

**Art. 10.**

*Identico.*

**Art. 11.**

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

fica diversa da quella attuale conservano questa ultima *ad personam* fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.

Art. 12.

Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole « cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura » sono sostituite le seguenti: « cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe ».

Art. 13.

L'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Ai funzionari preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella III.

Tale quota è dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato dalla data di immissione in possesso ed è corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 14.

Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177.

Art. 15.

I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59, nonchè la percentuale prevista dall'articolo 2 del decreto mini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

steriale 9 aprile 1948, n. 436, detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Dall'ammontare dei predetti diritti e percentuali, detratti i compensi di cui al comma precedente, le Procure generali presso le Corti d'appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero, al Consiglio Superiore della Magistratura, nonché tra i cancellieri ispettori.

Restano ferme le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59; rimangono del pari in vigore, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 433, nella legge 9 aprile 1953, n. 226, nella citata legge 17 febbraio 1958, n. 59, e nella legge 28 luglio 1960, n. 777.

#### Art. 16.

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

1°) lire 110 milioni per indennità di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;

2°) lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59;

3°) lire 290 milioni per le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi a ciascun ufficio con decreto del Presidente della Repubblica e da ripartirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia mediante ruoli di conto corrente di spese fisse con scadenza mensile anticipata.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

#### Art. 16.

*Identico.*



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1° luglio 1962.

Per il periodo anteriore al 1° luglio 1962 è autorizzata la distribuzione di un compenso *una tantum* di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1° gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 19.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1961-62 in lire 170 milioni, si provvederà con le maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2.507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 17.

*Identico.*

Art. 18.

*Identico.*

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvederà:

per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501;

per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge, valutato in annue lire 2.507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

*Identico.*

Art. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

## TABELLA I

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIEQuadro A. — *Personale delle carriere direttiva e di concetto.*

## CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero
670	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonché Cancellieri capi di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte di appello . . . . .	54
500	Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	191
402	Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1.107
325	Cancellieri capi di Pretura . . . . .	1.600

## CARRIERA DI CONCETTO

271	Cancellieri e segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 3.796
229	Cancellieri e Segretari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	Vice cancellieri e Vice segretari . . . . .	
TOTALE . . . . .		6.748

## TABELLA II

Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	12	
Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di Procura della Repubblica di 2 <sup>a</sup> classe e Cancellieri capi di Pretura . . . . .	94	
Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti di cancelleria . . . . .	174	
TOTALE . . . . .		280

## TABELLA III

1. — Corte di cassazione e Procura generale della cassazione . . . . .	L. 200.000	annue
2. — Corti di appello e Procure generali — Tribunale acque pubbliche — Tribunali e Procure della Repubblica, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 . . . . .	» 150.000	»
3. — Altri Tribunali e Procure della Repubblica — Preture costituite in Sezioni . . . . .	» 100.000	»
4. — Altre Preture . . . . .	» 80.000	»

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA I

*Identica.*

TABELLA II

*Identica.*

TABELLA III

*Identica.*